



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3256/2024

tra

INPS

RICORRENTE

e

PESCERELLI MILENA, QUALE EREDE DI PESCERELLI ENZO

CONVENUTO

Oggi **30 settembre 2025**, alle ore **10.45**, innanzi al dott. Chiara Zompi, sono comparsi:

per INPS l'avv. SALVO; per la pratica forense la dott.ssa DANIELA REGANO

Nonché per parte resistente l'avv. LORENZETTI DIEGO.

Il giudice invita le parti alla discussione.

Parti ricorrente si riporta al ricorso e insiste in tutto quanto dedotto, nella prova espletata e nella documentazione depositata.

Parte convenuta si riporta alle difese e in particolare alle note conclusive. Contesta la produzione documentale di INPS e ne rileva il contenuto parziale e temerario.

L'avv. Salvo replica, sottolineando che nel caso di specie manca la domanda amministrativa, di tal che i verbali delle visite mediche hanno scarso rilievo.

Le parti discutono oralmente la causa

Il Giudice

Dato atto di quanto sopra, all'esito della discussione orale si ritira in camera di consiglio da cui esce pronunciando separata sentenza con cui definisce il giudizio, assenti le parti.

dott. Chiara Zompi



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Zompi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **3256/2024** promossa da:

INPS (C.F. 80078750587), con il patrocinio dell'avv. VESTINI RENATO e dell'avv. LUPOLI MARIA (LPLMRA63A60L049C) INDIRIZZO TELEMATICO BOLOGNA; elettivamente domiciliato in VIA MILAZZO 4/2 BOLOGNA presso il difensore avv. VESTINI RENATO
RICORRENTE-OPPONENTE

contro

ENZO PESCIERELLI (C.F. PSCNZE36D30A944U) – DECEDUTO, **PESCIERELLI MILENA, QUALE EREDE DI PESCIERELLI ENZO** (C.F. PSCMLN70H58A944R), e **PESCIERELLI VALENTINA, QUALE EREDE DI PESCIERELLI ENZO** (C.F. PSCVNT74D44A944F), con il patrocinio dell'avv. LORENZETTI DIEGO, elettivamente domiciliato in VIA ALTABELLA 11 BOLOGNA presso il difensore avv. LORENZETTI DIEGO,

RESISTENTE-OPPOSTO

Avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria

CONCLUSIONI

I procuratori delle parti concludono come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni che precede.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 10.5.2024, ENZO PESCIERELLI affermava di essere creditore di INPS per la complessiva somma di € 2.966,28, dovutagli a titolo di arretrati sulla indennità di invalidità civile per le mensilità pregresse di dicembre 2022, gennaio, febbraio e marzo 2023, e chiedeva che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro pronunciasse decreto ingiuntivo per tale somma, oltre interessi e spese del procedimento.

Il Pescierelli esponeva di aver presentato, in data 15/12/2022, domanda di invalidità civile (N° protocollo INPS.1300.15/12/2022.0660888), corredata da opposita documentazione, tra cui certificato medico (n. 2022AQ45696) del 13/12/22; di essere stato convocato a visita per il giorno 20/3/2023, presso la AUL Commissione Disabilità dell'AUSL di Bologna e di essersi quindi

sottoposto al relativo accertamento, come da attestazione del 20/3/2023 della Commissione disabilità dell'Azienda AUSL di Bologna.

Proseguiva esponendo che però, non avendo ricevuto alcun riscontro in merito alla sua iniziale domanda né riguardo alla visita effettuata, su indicazione degli uffici competenti, si era risolto ad inoltrare all'INPS, in data 4/4/2023, una seconda domanda di invalidità civile con N° protocollo INPS.1300.04/04/2023.0163413, corredata da un ulteriore, seppur identico nei contenuti, certificato medico (n. 2023AE79872 del 23/3/2023).

Ciò premesso, lamentava che erroneamente l'INPS aveva riconosciuto l'indennità spettante ad esso ricorrente esclusivamente da maggio 2023, considerando ai fini della decorrenza la seconda domanda presentata il 4/4/2023, e non, come avrebbe dovuto essere, la prima domanda del 15/12/23; e ciò nonostante che, dai verbali di accertamento, emergesse chiaramente che il relativo presupposto diagnostico era il medesimo (*"GIÀ CIECO ASSOLUTO IN DATA 7/4/2023, ACCERTAMENTO OCULISTICO EFFETTUATO IL 31/3/23 IN SEDE DALLA DOTT.SSA MARINA TAGLIAVIN"*).

Assumeva pertanto di essere rimasto creditore delle differenze tra l'importo percepito (€ 217,64) e quello effettivamente spettante (€ 959,21), in relazione alle pregresse 4 mensilità di dicembre 2022, gennaio, febbraio e marzo 2023.

Il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, in accoglimento del ricorso, pronunciava il richiesto decreto ingiuntivo n. 1183/2024, emesso in data 19/07/24.

Avverso detto d.i. proponeva opposizione, con ricorso tempestivamente depositato, l'INPS preliminarmente eccependo *"l'assoluta mancanza di prova scritta del preteso credito ingiunto"*; nel merito, eccependo l'infondatezza della domanda monitoria sul rilievo che, in realtà, la domanda inizialmente presentata da Pescerelli Enzo in data 15/12/2022 era relativa al solo accertamento del requisito sanitario per l'invalidità civile, e non anche per la cecità.

Precisava che la domanda relativa alla cecità risultava essere stata presentata tramite il patronato INAS, solo in data 04/04/2023 (numero domus 3930959003808), per cui era corretta la decorrenza da 01/05/2023 come stabilito dall'Ufficio.

Ciò posto, eccepiva che il Pescerelli aveva inoltrato *"due domande diverse aventi ad oggetto prestazioni diverse e valutazioni sanitarie diverse (Invalidità civile e Cecità)"* e non, come sostenuto dal ricorrente, due domande sovrapposte di invalidità civile.

Concludeva pertanto chiedendo, in via principale, la revoca del d.i, con vittoria di spese di giudizio. Si costituiva in giudizio Pescerelli Enzo chiedendo il rigetto dell'opposizione, spese rifuse.

Nel corso del giudizio, in data 4/12/24, il ricorrente decedeva; con comparsa depositata il 31/01/2025 si costituivano in giudizio in prosecuzione le eredi, Milena e Valentina Pescerelli.

La causa veniva istruita con l'assunzione della deposizione di Eleonora Pugliese, funzionaria INPS, e con l'acquisizione dei documenti prodotti in corso di causa dall'Istituto opponente.

All'esito dell'istruttoria, la causa veniva rinviata per discussione con termine per note.

Infine, all'udienza del 30.9.2025, la causa veniva decisa con sentenza contestuale.

Lamenta preliminarmente l'Istituto opponente l'illegittimità del decreto ingiuntivo, sul rilievo che lo stesso sarebbe stato concesso in difetto di adeguata prova scritta del credito.

Sul punto si osserva che, secondo risalente e consolidata giurisprudenza (*ex plurimis*, Cass. n. 2732 del 09/10/1974 e successive conformi), il potere cognitivo del giudice dell'opposizione ad ingiunzione non è limitato al mero controllo dei presupposti richiesti dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo e, in particolare, della prova a ciò sufficiente, ma si estende al pieno accertamento delle condizioni dell'azione dedotta in giudizio e, particolarmente, dell'esistenza o meno della prova del credito, da apprezzarsi sulla base di quanto dimostrato dal preteso creditore in entrambe le fasi dell'iter processuale.

Con la conseguenza che il difetto delle condizioni richieste dalla legge per la concessione del decreto ingiuntivo (liquidità e prova scritta del credito) può influire sul regolamento delle spese processuali, ma non osta all'esame della domanda sul merito, in quanto l'opposizione instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale l'accertamento della fondatezza della pretesa creditoria va fatto con tutte le garanzie del contraddittorio ed alla stregua degli ulteriori elementi di prova forniti in quella sede (Cass.n. 493 del 19/02/1972).

Venendo quindi al merito, il Pescerelli ha agito in via monitoria per le differenze derivanti dalla riliquidazione (nella maggior misura di €959,21) della prestazione pensione Cat. INVCIV, asseritamente dovutagli non già dal maggio 2023 - data a partire dalla quale detta riliquidazione gli è stata riconosciuta da INPS - bensì dal precedente dicembre 2022, e ciò sull'assunto che la decorrenza della prestazione andrebbe retrodata alla proposizione della prima domanda di invalidità civile, inoltrata in data 15.12.2022.

L'assunto non può essere condiviso.

Vale rammentare che la pensione (non reversibile) per i ciechi (assoluti o parziali) è stata istituita dalla L. 10 febbraio 1962, n. 66 "Nuove disposizioni relative all'Opera nazionale per i ciechi civili".

L'art. 7 di tale legge così prevede: *"Ogni cittadino affetto da cecità congenita o contratta in seguito a cause che non siano di guerra, infortunio sul lavoro o in servizio, ha diritto, in considerazione delle specifiche esigenze derivanti dalla minorazione, ad una pensione non reversibile qualora versi in stato di bisogno"*.

Il successivo art. 8, aggiunge: *"Tutti coloro che siano colpiti da cecità assoluta o abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, hanno diritto alla corresponsione della pensione a decorrere dal compimento del 18^o anno di età"*. La misura della prestazione è stata modificata dalla L. 27 maggio 1970, n. 382, art. 1 (quest'ultima regola la materia ancora oggi).

In sintesi, l'art. 8 della Legge n. 66/1962 ha istituito la pensione per ciechi civili assoluti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, come misura di assistenza e sostegno economico. Essa spetta al cittadino affetto da cecità in considerazione delle specifiche esigenze derivanti dalla minorazione, qualora versi in stato di bisogno (art. 7), subordinatamente all'esito favorevole di accertamenti sanitari (art. 9), ed in misura diversificata a seconda che i fruitori abbiano assolto o

meno all'obbligo scolastico o frequentato un corso di qualificazione professionale (art. 10), su parere della Commissione medica che ne abbia accertato le condizioni cliniche (art. 11 e 12).

La prestazione pensionistica per i maggiorenni si distingue dalle indennità di accompagnamento - per le quali è irrilevante il requisito reddituale e rilevante il non ricovero- e dalla pensione di inabilità per invalidità civile -per la quale è rilevante il requisito socio economico- entrambe previste per il cieco civile assoluto.

Infatti, la pensione ai ciechi civili è dovuta, a differenza di quella di invalidità civile ex lege n. 118 del 1971 e di quella di invalidità ex lege n. 222 del 1984, indipendentemente dalla incidenza dello stato di minorazione sulla capacità di lavoro, spettando anche oltre il raggiungimento dell'età pensionabile (v. Cass. 26 maggio 1999, n. 5138).

Diversamente, ai fini della corresponsione dell'assegno mensile di invalidità, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 118/1971, l'istante deve non soltanto possedere una riduzione della propria capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%, ma anche non svolgere attività lavorativa e non superare il limite di reddito annuo indicato dal legislatore.

Si è, in sostanza, in presenza di differenti misure protettive dell'invalidità.

Ciò posto, si osserva che, dall'istruttoria svolta e dalla documentazione prodotta dalle parti anche in corso di causa, è emerso che Pescerelli Enzo ha proposto ad INPS due domande: la prima, in data 15.12.2022, volta ad ottenere l'aggravamento del proprio stato di invalido civile, ai sensi della legge 118 del 1971; la seconda, in data 4.4.2023, volta ad ottenere il riconoscimento dello stato di cieco civile ai sensi della L 381 del 1970 (vedasi Mod A depositati da INPS in corso di causa, e acquisiti agli atti, da cui emerge la diversa "spunta" delle caselle relative alle due distinte prestazioni).

La prima domanda, lungi dal restare inesitata, come affermato dal ricorrente, è stata definita in data 22.5.2023 con il riconoscimento di una percentuale di invalidità del 60% che non dà diritto ad alcuna prestazione pensionistica.

La seconda, invece, è stata definita con verbale del 20.4.2023 che ha riconosciuto lo stato di cieco assoluto, con decorrenza dal 4.4.2023.

Correttamente, pertanto, INPS ha provveduto a riconoscere la maggiore prestazione pensionistica dal mese successivo alla decorrenza, ossia dal maggio 2023.

In questo senso, appare chiarificatrice la deposizione della teste Pugliese Eleonora, responsabile dell'agenzia Prestazioni e Servizi Individuali dell'INPS sede di Bologna, che sotto l'impegno di rito ha riferito:

"Il sig. Pescerelli era già titolare di prestazione per cecità parziale dal 2014. Ha presentato in data 15.12.2022 domanda di accertamento dello stato di invalido civile ai sensi della L 118/71 e successive modificazioni (...) nella domanda presentata ad INPS è stata spuntata solo la richiesta di prestazione "Invalido civile" (primo pallino), non anche quella di "cieco Civile" (secondo pallino); questa spunta la fa il richiedente, nel caso di specie il patronato, INPS si limita a recepire la domanda, senza poterla modificare. È seguita valutazione sanitaria relativa allo stato di invalidità civile, che nel caso di specie è esitata nel verbale del 22.5.2023 che ha riconosciuto invalidità civile in percentuale del 60%, che non dà luogo ad alcuna prestazione economica. Io poi

ho interpellato la responsabile del Centro Medico Legale dott.ssa Lucia Zanardi che mi ha risposto per iscritto con mail che pure esibisco, nella quale la dott.ssa Zanardi ha chiarito che per l'accertamento della cecità sarebbe stata necessaria la presenza dello specialista oculista in commissione, che invece non c'era nella prima commissione, almeno da quanto risulta dalla lettera della Zanardi.

Poi in data 4.4.2023 il Pescerelli presentava una nuova domanda con la quale chiedeva il riconoscimento dello status di cieco civile, ai sensi della L 382 del 70.

Esibisco anche detta domanda, precisando che stavolta è stato spuntato solo il pallino "cieco Civile".

Questa seconda domanda è stata istruita con secondo verbale di accertamento, che pure esibisco, del 20.4.2023, in cui è stata accertata la cecità. ADR: non so dire se il sig. Pescerelli sia stato sottoposto a due visite diverse da parte di due diverse commissioni, quello che posso dire è solo che ci sono due verbali di accertamento diversi e che noi, come uffici amministrativi, siamo vincolati alle decisioni della commissione sanitaria: in questo caso, l'unico verbale di accertamento delle cecità era di aprile 2023. Per questo abbiamo fatto decorre la prestazione dal mese successivo, 1 maggio 2023."

La circostanza, sulla quale ha insistito la difesa attorea, che il relativo presupposto diagnostico fosse il medesimo (giacché nei verbali della commissione medica si dà atto che il ricorrente era "già cieco assoluto in data 7/4/2023, accertamento oculistico effettuato il 31/3/23 in sede dalla dott.ssa Marina Tagliavini") appare irrilevante in quanto la sussistenza dei presupposti di legge ad una data prestazione pensionistica non esime, tuttavia, dalla necessaria presentazione di una domanda amministrativa per il suo conseguimento.

Nel caso che occupa, la domanda di riconoscimento dello stato di cieco assoluto è stata presentata solo in data 4 aprile 2023 e, conseguentemente, solo da tale data la prestazione può essere riconosciuta.

L'opposizione merita pertanto accoglimento, con conseguente revoca del d.i. opposto.

Le spese processuali possono essere compensate, stante le peculiarità della vicenda e la circostanza che le Ricevute delle domande di invalidità, rimaste in possesso del ricorrente, presentavano un contenuto equivoco in ordine alla tipologia di prestazione richiesta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo,

in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 1183/2024;

compensa tra le parti le spese di lite.

Bologna il 30/09/2025

Il Giudice
Chiara Zompi